



Gallarate, 28/12/2015

CIRCOLARE N. 1/2016: **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE**  
(D.Lgs. 81/2015 art. 31 c. 3 e 36 c. 3 e Circ. Min. Lav. N. 20/2008 e 13/2009)

L'utilizzatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge di seguito elencati:

1. Ogni 12 mesi, nello specifico entro il **31 gennaio p.v.** di ogni anno, deve essere effettuata la comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati alle RSA o alle RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  - La comunicazione deve obbligatoriamente contenere:
    - il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
    - la durata degli stessi;
    - il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
    - non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
  - L'invio potrà avvenire tramite consegna a mano, posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata.
  
2. Informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore (bacheca), affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.  
**In caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 250 a € 1.250.**
  
3. Annotare sul libro unico del lavoro i dati identificativi del lavoratore. Con l'occasione Vi ricordiamo di *comunicare sempre al ns. Studio* i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello e agenzia di somministrazione. Vi ricordiamo che in tal caso sono previste ulteriori sanzioni per omessa o infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.